



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 10 giugno 1982 n. 348 e ss.mm.ii. “Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale” e, in particolare, l'articolo 25 (*firma autenticata*) per cui “*Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*”

2. *L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.*

3. *L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.*

4. *Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23”.*

**VISTO** il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 “*Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 291 del 7 marzo 2024, recante *Bando per la presentazione dei progetti di ricerca in campo economico e sociale 2024 “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” (Bando FRES 2)*;

**CONSIDERATO** quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del Bando D.D. 291/2024 laddove prevede che “*Il trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari sarà disposto in due soluzioni: fino al 90% a titolo di anticipazione del contributo ammesso a seguito dell'adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie. L'erogazione di tale somma avverrà previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalità del presente decreto, [...], accompagnata da idonea polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa [...]. In caso di progetti congiunti, l'istanza di anticipazione dovrà essere presentata da ciascuno dei partecipanti per la relativa quota in anticipazione; b) la quota rimanente a titolo di saldo. [...]*”;

**VISTO** il Decreto direttoriale n. 256 del 13 marzo 2025, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei soggetti beneficiari del contributo di cui al citato D.D. 291 del 7 marzo 2024;

**RITENUTO** necessario garantire e tutelare gli importi concessi e finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e di procedere all'adozione di uno “*schema di garanzia a prima richiesta*” a copertura delle somme erogate, a titolo di anticipo, in favore dei soggetti beneficiari del contributo di cui al decreto direttoriale n. 256 del 13 marzo 2025;

**RITENUTO** altresì necessario individuare uno schema univoco di garanzia a prima richiesta (Allegato 1 al presente decreto) per tutti i soggetti che possono costituire una garanzia a favore del Ministero, ai sensi della richiamata legge 10 giugno 1982, n. 348 e ss.mm.ii;



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI

## DECRETA

### Articolo 1

1. E' approvato lo "*schema di garanzia a prima richiesta*" di cui all'Allegato 1 al presente decreto, il quale è utilizzato, ai sensi della normativa vigente, a copertura delle somme erogate a titolo di anticipo in favore dei soggetti destinatari del contributo previsto dal decreto direttoriale n. 291 del 7 marzo 2024, recante "*Bando per la presentazione dei progetti di ricerca in campo economico e sociale 2024 'Fondo per la ricerca in campo economico e sociale' (Bando FRES 2)*" così come individuati con decreto direttoriale prot. n. 256 del 13 marzo 2025 di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento.

2. La Fideiussione, che deve essere redatta utilizzando esclusivamente il format di cui all'Allegato 1, può essere bancaria o assicurativa. Non è ammissibile una garanzia emessa da una Società Finanziaria.

3. Gli istituti bancari e le compagnie assicurative devono utilizzare lo schema di cui all'Allegato 1 al presente decreto opportunamente compilato, sottoscritto e trasmesso al Beneficiario e al Contraente. Non saranno accettate polizze difformi dal modello fornito dall'amministrazione, contenenti clausole o elementi in contrasto con quanto previsto nella citata bozza di fideiussione.

4. La garanzia a prima richiesta è sottoscritta in formato elettronico o digitale dal legale rappresentante del soggetto garantito e dal firmatario per conto del soggetto emittente (agente sottoscrittore della polizza). La sottoscrizione digitale è accompagnata da autentica notarile, attestante la qualità e l'autenticità della firma del soggetto contraente e del soggetto emittente la polizza (identità personale della parte; validità del certificato elettronico utilizzato).

5. Gli istituti bancari, gli istituti di credito o le compagnie assicurative debbono possedere, all'atto della stipula, i requisiti di cui all'art. 4 dello "*schema di garanzia a prima richiesta*", facente parte integrante del presente decreto.

In particolare:

- a) possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 141/2010, dell'art. 1 della L. 348/1982, dell'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e del D.M. Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53:
  - se Banca o Istituto di Credito, devono essere iscritti all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
  - se Compagnia di Assicurazione, deve essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e di Libera Prestazione di Servizi (elenchi I, II e III);
- b) di aver onorato eventuali precedenti impegni con il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c) di non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

6. La garanzia a prima richiesta ha durata ed efficacia triennale e, ove non sia stata preventivamente svincolata, si intende tacitamente ed automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di dodici mesi. Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Soggetto Emittente



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio VI

non pervenga alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto. Sarà cura dell'ente beneficiario provvedere, in caso di decadenza della polizza, alla presentazione di una nuova polizza a copertura del periodo delle attività progettuali eventualmente ancora non completate, ivi compresa l'approvazione della rendicontazione, fino al saldo del finanziamento assegnato.

## **Articolo 2**

1. Ai fini della richiesta di anticipazione, prevista dal bando emanato con decreto direttoriale n. 291 del 7 marzo 2024, unitamente alla polizza, redatta con le modalità previste dal precedente articolo, l'ente beneficiario presenterà apposita istanza, utilizzando l'allegato modulo (All. 2), corredato dalla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (All. 3).

## **Articolo 3**

1. Il responsabile del procedimento per il presente decreto è il dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale della ricerca, Dott.ssa Michela Cocurullo.
2. Il presente decreto e relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione al decreto e/o allo "*schema di garanzia a prima richiesta*" sarà pubblicata secondo le medesime modalità.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Vincenzo DI FELICE)